



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>109</u> del Reg. Data: <u>28 / 6 / 2019</u>	Oggetto: Gestione degli impianti afferenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Ampliamento della rete.
--	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
AVANTARIO	Dott. Carlo	VICE-SINDACO	x	
BRIGUGLIO	Dott. Domenico	ASSESSORE	x	
PALMIERI	Avv. Cherubina	ASSESSORE	x	
NENNA	Avv. Marina	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
CORMIO	Rag. Patrizia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ❖ Con deliberazione di G.C. n. 142 del 18.04.1980 l'Amministrazione Comunale aggiudicò alla Società ItalcogimSrl con sede in Milano l'appalto per la costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano sul territorio comunale;
- ❖ In data 29.10.1980 fu sottoscritta Convenzione Rep. n. 2689 tra il Comune di Trani e la Società aggiudicatrice, registrata a Trani il 10.12.1980 asl n. 5208 Mod. I Vol. 173;
- ❖ Con Deliberazione di G.C. n. 1432 del 21.07.1982 la Concessionaria S.p.A. Italcogim fu autorizzata a presentare alla Cassa per il Mezzogiorno la documentazione per la realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas metano;
- ❖ In data 25.02.1984 Rep. n. 2763 fu sottoscritta tra le parti l'Integrazione alla precedente Convenzione Rep. 2689 del 29.10.1980;
- ❖ che detto contratto prevede una scadenza naturale al 26/09/2009;
- ❖ che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- ❖ che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- ❖ che con nota del 31.12.2010 rif. ITR/2010/5588 veniva comunicata la variazione della denominazione sociale da ItalcogimReti SpA ad G6Rete gas Spa, giusta assemblea straordinaria del 14.12.2010 Rep. 12797/3839 per Notaio Laura Cavallotti;
- ❖ che con atto a rogito notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda di Roma del 16/09/2013 Rep. n. 51237 e Racc. n. 14420 la società Enel Rete Gas SpA ha incorporato per fusione la società G6 Rete Gas S.p.A., con decorrenza dal 01/10/2013;
- ❖ che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. la società Enel Rete SpA è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessionario a tutte le condizioni previste nel contratto;
- ❖ che in virtù della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2014, a rogito Notaio Salvatore Mariconda, rep. 9.548, racc. 6.478, Enel Rete Gas S.p.A. ha approvato - con efficacia ed a far data a tutti gli effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria denominazione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
- ❖ che con atto a rogito del Notaio Ezilda Mariconda del 16.12.2014, Rep. n. 23.234, Racc. 10.858, con effetto a far data dal 1° Gennaio 2015, 2i Rete Gas S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella società controllante F2i Reti Italia S.r.l.;
- ❖ che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società F2i Reti Italia S.r.l. è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessionario a tutte le condizioni previste nel contratto;
- ❖ che sempre a far data dal 01.01.2015, per effetto di quanto previsto nel progetto di fusione, la Società F2i Reti Italia S.r.l. si è trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni e ha modificato la denominazione sociale assumendo quella della società incorporata "2i Rete Gas S.p.A.";

Visto che:

- ❖ con D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta), il Legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas in particolare ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- ❖ L'art. 14 del dl D. Lgs. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli Enti Locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- ❖ Allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1/10/2007 n. 159 (introdotto in sede di conversione, dalla Legge 29/11/2007 n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas" ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio" nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";
- ❖ Dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011 sicché risultano ormai definiti e perimetrali dei 177 ambiti territoriali minimi per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- ❖ Con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011 sono state emanate disposizioni al fine di "governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del

comma 6 dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

❖ In virtù della normativa richiamata, il Comune di Trani appartiene all'ambito territoriale minimo (in sigla ATEM) denominato " Barletta-Andria-Trani" costituito dai Comuni: Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Margherita di Savoia; Minervino Murge; San Ferdinando di Puglia; Spinazzola; Trani; Trinitapoli;

❖ Con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.01.2012) che ha definito i criteri di gara e le scadenze temporali per i relativi adempimenti, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

❖ Nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.Lgs. 159/07 l'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 93 del 28/06/2011 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra richiamati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

❖ Per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla Società 2i Rete gas che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante a seguito di nuovo affidamento nell'ATEM "Barletta-Andria-Trani" a valle della gara d'ambito;

Considerato che:

❖ in questa situazione, a norma dell'art. 24 c.4 del D.Lgs. 1/6/2011 n. 93, sussiste ora l'obbligo di procedere alla gara per la concessione del servizio su base d'ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19/01/2011 come integrato dal D.M. 18/10/2011;

❖ il Comune di Andria è stato designato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto Comune capoluogo ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.;

❖ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 03.07.2017 si è preso atto e riconosciuto nel Comune di Andria, quale Comune co-capoluogo con la maggiore popolazione, il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM "Barletta-Andria-Trani", ruolo che è stato approvato nella riunione tenutasi tra i Sindaci dei 10 Comuni costituenti l'ATEM in data 4.9.2013;

❖ il Comune di Andria, nell'ambito dell'espletamento delle attività di competenza con D.D. n. 4017 del 19.12.2018 ha recentemente ripartito il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara dell'ATEM ai singoli comuni dell'ambito, per consentire loro di affidare gli incarichi per la valutazione delle reti esistenti;

❖ a seguito della recente conferenza di servizi tra i Comuni dell'ATEM promossa dal Commissario Straordinario di Andria, con nota del 31.05.2019 (registrata al prot. gen. di questo Comune al n. 36719 in data 04.06.2019), sono state riavviate le procedure amministrative di competenza di ogni singolo Comune relative alla fase della raccolta degli atti propedeutici alla gara;

❖ con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 04.10.2017 si è preso atto che nelle more che venga completata la procedura ad evidenza pubblica. La Società 2i rete gas continuerà in deroga a metanizzare il territorio comunale demandando al dirigente dell'Area LL.PP. le valutazioni di carattere tecnico sugli atti autorizzativi per l'esecuzione dei lavori;

❖ con provvedimento n. 49 del 31.10.2017 il Comune di Trani ha autorizzato la Società 2irete gas all'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano in Via Martiri di Palermo e strade adiacenti per la metanizzazione del quartiere Capirro per mt. 7.000,00;

❖ in attesa della conclusione del lungo percorso tecnico ed amministrativo che porterà all'affidamento del servizio di gestione della distribuzione del gas naturale, l'attuale soggetto gestore continua, per Legge nella gestione in regime di proroga ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000;

❖ la prosecuzione del servizio di distribuzione del gas naturale in assenza di diversa indicazione legislativa non può che avvenire alle condizioni originali della fonte di rapporto e quindi secondo le previsioni della concessione rispettando l'equilibrio giuridico/economico ivi stabilito;

❖ in detto contesto al Comune è preclusa la possibilità di avviare autonomamente la procedura di gara per il rinnovo della gestione e/oper l'esecuzione di lavori sulla rete distributiva;

❖ per contro, il distributore è obbligato a mantenere la conduzione del servizio e conserva l'esclusiva rispetto alla realizzazione di nuovi tratti di rete nel territorio comunale nel caso di implementazione della rete esistente;

❖ in particolare, a norma dell'art. 10 dell'elaborato denominato "disciplinare" allegato alla "convenzione per la concessione dell'appalto per la costruzione rete cittadina ed esercizio pubblico servizio di distribuzione gas naturale (metano) per uso domestico, riscaldamento piccole e medie industrie artigiane del territorio del comune di Trani alla s.r.l. Italcogim di Milano" del 29/10/1980 registrato a Trani il 10/12/1980 al n° 5208, il concessionario è "...obbligato a costruire a sue spese altri tronchi di condutture nelle località e nelle vie ove sia assicurato sul nuovo tronco almeno un utente ogni 7 (sette) metri di tubazione da posare."

Considerato che:

- ❖ la Società 2i rete gas S.p.A. nei recenti contatti ed incontri intercorsi con l'Amministrazione Comunale, ha rappresentato la disponibilità di provvedere a propria cura e spese, al potenziamento della rete distributiva del gas realizzando due nuovi tratti di rete in Via Papa Giovanni XXIII (tra Via don N. Ragno e Via Barletta) e Strada Vicinale San Martino come esplicitato nello schema di atto aggiuntivo trasmesso con la nota registrata al protocollo generale di questo Comune in data 21.03.2019 al n. 12560;
 - ❖ l'esecuzione di tali prolungamenti consentirebbe di dare risposte alle reiterate richieste dei cittadini e delle attività produttive presenti sulle citate viabilità come depositate agli atti del Comune di Trani con note del 15.05.2019 e del 25.05.2018;
 - ❖ la Società 2i rete gas S.p.A. con la citata nota ha confermato la propria disponibilità a provvedere agli adempimenti summenzionati, a cura e spese della società, quindi senza oneri per il Comune di Trani a condizione che, come in passato, quanto realizzato sia di esclusiva proprietà di 2irete gas, rientrando nella valorizzazione determinata dalle norme in vigore;
 - ❖ tale disponibilità si traduce nell'applicazione dell'art. 10 dell'elaborato disciplinare allegato alla concessione del 29/10/1980, anche per densità inferiori a sette abitanti per metro di condotta, ad esclusivo vantaggio della collettività;
 - ❖ allo stato attuale, i tempi necessari per il perfezionamento degli atti di gara, l'aggiudicazione al nuovo gestore e l'avvio del nuovo periodo concessorio paiono non brevi e comunque non facilmente quantificabili con precisione, soprattutto in considerazione dell'iter tecnico-amministrativo sotteso all'aggiudicazione della gara d'ambito, peraltro solo recentemente riavviato;
 - ❖ in detto contesto, può ragionevolmente ritenersi che l'avvio della nuova gestione non potrà avvenire prima di 12/18 mesi dalla pubblicazione del bando, al netto di eventuali imprevisti e/o problematiche connesse alle procedure di gara ed al loro esito;
 - ❖ il passaggio al gas metano e quindi la sostituzione di fonti energetiche attualmente in uso per il riscaldamento delle utenze e per i processi produttivi delle aziende a maggiore impatto in termini di emissioni, può contribuire a ridurre l'inquinamento, aderendo alle prescrizioni dettate dall'Unione Europea edello stato italiano;
 - ❖ l'opera proposta dalla Società oltre a consentire l'allacciamento delle utenze collocate lungo le Vie citate, permetterà di migliorare il servizio in termini di continuità, consentendo la magliatura delle reti quindi la diversificazione delle possibilità di alimentazione dei diversi tratti;
 - ❖ gli ampliamenti indicati, mirano alla sostanziale implementazione della metanizzazione del territorio, consentendo la fruizione del servizio ad un buon numero di cittadini che, allo stato, non godono di questa possibilità;
 - ❖ sussiste dunque un concreto interesse pubblico alla realizzazione delle opere anzidette;
 - ❖ in capo all'Ente non si porranno oneri finanziari di sorta e che viene confermato il canone annuo nella misura del 10% del VRA di località (vincoli di ricavi di attività distribuzione);
- Tutto quanto sopra premesso e precisato,

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa reso dal Dirigente dell'Area LL.-PP. ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Preso atto delle osservazioni rese dal Segretario Generale, che non modificano i contenuti sostanziali della proposta e non richiedono la riformulazione dei pareri ex art.49.

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. **le premesse** costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** che nelle more che venga espletata la procedura ad evidenza pubblica da parte della stazione appaltante individuata ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. nel Comune di Andria, la Società 2i Rete gas continuerà in deroga così come previsto per legge, a metanizzare il territorio comunale;
3. **di prendere atto** della disponibilità mostrata dalla ditta 2irete gas S.p.A. di ampliare la rete gas lungo la Via Papa Giovanni XXIII (tratto tra Via N. Ragno e Via Barletta) e Strada Vicinale San Martino giusta nota acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 21.03.2019 al n. 12560;
4. **di prescrivere** che per le modalità di ripristino della sede viaria interessata dagli scavi venga rispettato il regolamento comunale per le manomissioni stradali, con previsione di rifacimento dell'intera sede viaria

5. di demandare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, le valutazioni di carattere tecnico e gli atti autorizzativi per l'esecuzione dei suddetti lavori, conformemente con quanto previsto dal regolamento Comunale vigente in materia e dalle disposizioni del codice dei contratti;

6. incaricare il dirigente dell'area LL.PP. di rappresentare la necessità di nuovi ulteriori ampliamenti alla stazione appaltante delegata (Comune di Andria) non appena possibile in base allo stato del complesso iter di formazione della gara

7. trasmettere la presente:



- alla società "2i Rete Gas S.p.A."
- alla terza area LL.PP.
- all'area finanziaria
- al comune di Andria per conoscenza

8. di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'*art. 134*, comma 4, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro



N° _____ reg. pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

11 LUG. 2019

è affissa all'albo Pretorio dal

al

26 LUG 2019

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato


col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

11 LUG. 2019

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

11 LUG. 2019

Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro

